

Codice A1305A

D.D. 28 febbraio 2017, n. 43

Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT). Sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di terreni comunali gravati da uso civico, di complessivi mq. 1.817, inutilizzati da tempo immemore e attualmente incolti, per riordino fondiario. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 305 del 06.02.2017, con la quale il Sindaco del Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT), in esecuzione delle D.C.C. n. 27 del 27.11.2014 e n. 35 del 13.12.2016, esecutive ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di aree di complessivi mq. 1.817, inutilizzate da tempo immemore e attualmente incolte, identificate con i terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 3 mapp. 40, di mq. 1.350 e mapp. 41, di mq. 7 e Fg. 4 mapp. 284, di mq. 460, al fine di consentire un riordino fondiario, il recupero delle anzidette aree e il reimpiego dei proventi a beneficio della comunità usocivista locale;

vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT) unitamente all'istanza precitata ricevuta in data 13.02.2017, con prot. n. 1633/A1305A/2.140.20;

vista la perizia di stima, redatta in data 10.10.2016 dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT) Ing. Stefano CARAFA, approvata con la precitata D.C.C. n. 35 del 13.12.2016, la quale valuta l'attuale valore delle aree oggetto di sdemanializzazione/alienazione a terzi e del soprassuolo delle stesse ovvero dei frutti pendenti e, più precisamente, con riferimento all'attualità, rispettivamente €. 4.173,12 più €. 125,19, per l'area di cui al Fg. 3 mapp. 40, di mq. 1.350, €. 24,633 più €. 0,74, per l'area di cui al Fg. 3 mapp. 41, di mq. 7 ed €. 1.421,952 più €. 42,66, per l'area di cui al Fg. 4 mapp. 284, di mq. 460;

ritenuto pertanto che, tenuto anche conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate, inerenti alienazioni per finalità analoghe in aree similari, gli importi periziati sopra citati, con riferimento all'attualità e alla finalità proposta, sono da ritenersi accettabili;

considerato, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole alla sdemanializzazione, con successiva alienazione a terzi delle aree in argomento per le finalità in oggetto conchè la stessa avvenga nel rispetto delle regole generali dei contratti pubblici e a condizioni economiche non inferiori a quanto stimato con il sopracitato elaborato tecnico, ritenuto accettabile dalla Regione Piemonte e approvato con la già citata D.C.C. n. 35 del 13.12.2016. Quanto dovuto dai singoli acquirenti, nel caso di specie, dovrà essere versato al Comune prima o contestualmente all'atto di trasferimento dei beni ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Tali importi dovranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09 inoltre, se versati oltre il sessantesimo giorno, dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

considerato ancora che eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una revisione del valore della transazione, da parte dell'Agenzia del Territorio competente, su richiesta delle parti (Comune-privati) o in conseguenza di differenze di superficie e/o capacità edificatoria che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

Considerato infine che la sdemanializzazione, con successiva alienazione a terzi in argomento è vantaggiosa per il Comune, tenuto conto delle finalità indicate (riordino fondiario con recupero aree abbandonate e reimpiego dei proventi a beneficio della comunità usocivista locale);

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT) ad effettuare la suddetta sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, delle aree comunali gravate da uso civico di complessivi mq. 1.817 in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT) a:

- sdemanializzare le aree di complessivi mq. 1.817, inutilizzate da tempo immemore e attualmente incolte, identificate con i terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 3 mapp. 40, di mq. 1.350 e mapp. 41, di mq. 7 e Fg. 4 mapp. 284, di mq. 460;
- alienare a terzi, nel rispetto delle regole generali dei contratti pubblici, libere dal vincolo di uso civico, le sopra citate aree di complessivi mq. 1.817, al fine di consentire un riordino fondiario, il recupero delle stesse aree e il reimpiego dei proventi a beneficio della comunità usocivista locale;
- di subordinare la stipula degli atti relativi alle alienazioni in argomento, al previo versamento al Comune, da parte dei futuri acquirenti, di importi non inferiori a quanto periziato, approvato con la precitata D.C.C. n. 35 del 13.12.2016 nonchè ritenuto accettabile dalla Regione Piemonte e, più precisamente, € 4.173,12 più € 125,19, per l'area di cui al Fg. 3 mapp. 40, di mq. 1.350, € 24,633 più € 0,74, per l'area di cui al Fg. 3 mapp. 41, di mq. 7 ed € 1.421,952 più € 42,66, per l'area di cui al Fg. 4 mapp. 284, di mq. 460. Detti importi dovranno essere versati prima o contestualmente agli atti di trasferimento dei beni ed entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- di disporre che gli importi di cui sopra dovranno, se versati oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorati della rivalutazione monetaria nonchè dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una revisione dei valori da parte dell'Agenzia del Territorio competente, su richiesta delle parti (Comune-privati) o in conseguenza di differenze di superficie e/o capacità edificatoria che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento disposto di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

il Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di alienazione che verranno stipulati con i futuri acquirenti relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei futuri acquirenti;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

D.ssa Laura BERTINO